

A cura di Nicolò Castello, Francesca Gagliano e Innocenzo Megali

## Coronavirus: il vademecum per le imprese

Le norme di comportamento che devono seguire le imprese per sopravvivere alla recessione da COVID-19

Categoria: **imprese**Sottocategoria: **Codice crisi di impresa**

Con i DPCM del 22 e 25 marzo 2020 sono stati resi noti i settori commerciali ed industriali che possono continuare ad operare, per tutte le altre imprese, il lockdown è iniziato a partire dal 28 marzo.

Analizziamo insieme le procedure che è consigliabile mettere in atto nelle imprese operative ed in quelle che hanno subito lo stop, per assicurare la loro sopravvivenza, messa a dura prova dalla pandemia mondiale.

### Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Moratoria dei rapporti di credito con il sistema bancario- come fonte di liquidità</b>	3
<b>Gli assetti organizzativi in tempo di recessione da COVID-19</b> .....	4
<b>Il vademecum per le imprese operative (settori non soggetti a restrizione)</b> .....	6
<b>Il vademecum per le imprese in lockdown</b> .....	12
<b>Gli effetti del COVID-19 sul bilancio di esercizio</b> .....	13

**Premessa**

Il 28 marzo scorso le imprese italiane hanno subito un ulteriore giro di vite, fermate dal DPCM emanato il 22 marzo ed in parte modificato il 25 che ha sospeso altre attività commerciali ed industriali.

Una parte del sistema commerciale e produttivo è ancora in attività, ma sicuramente in condizioni operative spesso difficili a causa delle importanti ripercussioni che il fenomeno epidemiologico ha avuto sulle risorse umane, sui trasporti e quindi sulla produzione delle imprese, senza contare le ricadute negative sui consumi.



In questa situazione straordinaria, gli imprenditori supportati dal management e dai loro commercialisti e consulenti del lavoro, dovranno adoperarsi per assicurare la continuità aziendale, la sopravvivenza dell'impresa, nella speranza che presto sopraggiungano quelle indifferibili misure di sostegno dalle istituzioni nazionali e comunitarie da più parti invocate.

Lo scenario che stiamo vivendo è quello di una economia in recessione nella quale dovranno barcamenarsi milioni di imprese che si verranno a trovare, inevitabilmente, in una situazione di crisi e cioè di difficoltà economico-finanziario che ben presto si manifesterà con le conseguenti ed inevitabili tensioni finanziarie.

In questa situazione gli imprenditori non possono permettersi alcuna esitazione: l'azienda deve essere immediatamente protetta dall'infezione che si è propagata anche nell'economia e messa in sicurezza. Per far ciò:



bisogna sedere a tavolino, soprattutto nel caso di imprese in lockdown o che hanno subito un forte rallentamento operativo, per implementare un modello di risk management capace di traghettare l'impresa fuori dalle secche, una volta che la situazione sanitaria sarà di nuovo sotto controllo.



è necessario una valutazione dei rischi aziendali che deve necessariamente tenere conto di tutte le aree aziendali (risorse umane, approvvigionamento, commerciale, produzione e amministrazione, programmazione, finanza e controllo) e che sia conforme alle regole dettate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per evitare successive ed ulteriori conseguenze, con un unico obiettivo: massimizzare la tesoreria dell'impresa.

A tal proposito è utile utilizzare le proroghe delle scadenze fiscali e contributive, gli ammortizzatori sociali ed esaminare accuratamente i contratti in essere per sfruttare al meglio tutte le possibili occasioni per congelare, ove possibile, i pagamenti.

**Moratoria dei rapporti di credito con il sistema bancario- come fonte di liquidità**

Ogni impresa ha un rapporto di affidamento necessario per conferire elasticità di cassa, utile per effettuare pagamenti e ricevere anticipazioni di entrate, mediante conti di anticipo anticipi sbf, castelletti, rapporti di sconto e ogni altro rapporto di anticipazione bancaria, mediante apertura di credito in conto corrente. Ovviamente, il blocco delle attività comporta una paralisi anche di questi rapporti, con l'impossibilità delle imprese di fare fronte ai pagamenti e la verosimile previsione di incappare in sconfinamenti non autorizzati.



**NOTA BENE** - l'art. 56 del Decreto offre attraverso la moratoria, il recupero di "liquidità" per far fronte alle uscite destinate alla gestione caratteristica.

Di seguito cerchiamo di individuare le soluzioni offerte dal DL 18/2020 "Cura Italia" riguardo i rapporti bancari per le imprese.

<p><b>Conservazione del rapporto di affidamento dei fidi bancari</b></p>	→	<p>secondo l'art. 56 comma 2 lett. a) del DL Cura Italia le aperture di credito concesse fino a revoca esistenti all'entrata in vigore del Decreto non possono essere revocate né con riferimento alla parte utilizzata, ossia all'esposizione debitoria già in essere, né con riferimento alla parte di affidamento non ancora utilizzata. Tale divieto sussiste fino al 30 settembre 2020.</p>
<p><b>In caso di mancato pagamento di rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti a rimborso rateale di ogni tipo</b></p>	→	<p>la lettera c) del comma 2 dell'art. 56 del DL 18/20 dispone che <i>"il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 viene sospeso fino al 30 settembre 2020"</i>.</p>
<p><b>Cosa accade dopo il 30 settembre 2020</b></p>	→	<p>L'ammortamento verrà prorogato senza costi per l'imprenditore, la stessa lettera C dell'art. 56 del Decreto Cura Italia prevede che <i>"il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti"</i>. In buona sostanza il Decreto prevede una proroga gratuita <i>ex lege</i> di tutti i rapporti a rimborso rateale, per cui alla data del 30 settembre si dovrebbe ricominciare a pagare regolarmente le rate periodiche senza alcun aggravio e senza il timore che a tale data si debba corrispondere in un'unica soluzione tutto il sospeso pregresso.</p>

<p><b>Finanziamenti non rateali il cui capitale viene rimborsato in unica soluzione</b></p>	→	<p>Anche per tali finanziamenti il rimborso, se previsto prima di tale data, è prorogato per legge al 30 settembre 2020 (art. 56, comma 2, lett. b) DL 18/2020). Ovviamente, la proroga è valevole sia per il capitale che per gli interessi e per le spese. L'istituto di credito non può variare le condizioni fino alla data del 30 settembre 2020.</p>
<p><b>Chi può accedere ai benefici</b></p>	→	<p>I benefici sono previsti per sostenere le micro-imprese, piccole imprese e medie imprese che abbiano sede in Italia le cui esposizioni debitorie non siano alla data del 17 marzo 2020 deteriorate, quindi che non abbiano maturato sofferenze o iscrizioni di credito deteriorato nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia</p>
<p><b>Come accedere ai benefici previsti dal Decreto Cura Italia</b></p>	→	<p>Stando al disposto testuale del decreto le sospensioni dovrebbero avvenire per legge, quindi senza la necessità di inviare nessuna particolare domanda agli istituti di credito. Tuttavia, è verosimile che per ottimizzare la gestione delle sospensioni le Banche e gli intermediari finanziari predisporranno delle procedure per formulare le istanze, che vista l'impossibilità di accedere alle filiali, per i noti divieti, potrebbero essere on-line o mediante i servizi di home-banking.</p>
<p><b>Nessun Costo a carico delle imprese per garantire le proroghe previste dal DL cura Italia</b></p>	→	<p>è opportuno considerare che a fronte di tali misure l'art. 56 del DL 18 del 2020 prevede un fondo di garanzia a favore del soggetto finanziatore (banca) e nessun costo per le imprese. Tali garanzie sono attivabili nei limiti degli importi sospesi al 30 settembre 2020 e in caso di inadempimento successivo a tale data.</p>

**Gli assetti organizzativi in tempo di recessione da COVID-19**

Il legislatore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs 14/2019) ha modificato l'art. 2086 del codice civile, prevedendo che:

↳ *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"*

ed è intervenuto, in profondità, anche sul diritto societario, prevedendo specificatamente l'obbligo degli "assetti organizzativi" per tutte le tipologie di società.



**OSSERVA** - infatti, l'art. 2086 è richiamato, in maniera sistematica, negli artt. 2257, 2380 bis, 2409 nonies e 2475 che disciplinano rispettivamente la governance delle società di persone, delle SPA e delle SRL.

#### Definizione di assetti

Prendendo anche spunto dal par. 6.2. - Indici di Allerta del CNDCEC, l'assetto organizzativo può essere definito come l'insieme delle **procedure**, degli **strumenti** e delle **risorse umane** impiegate nelle attività di prevenzione della crisi e di monitoraggio della continuità aziendale, che devono essere espletate anche attraverso il calcolo degli indici e degli indicatori previsti dal CCI.

La quantità e la qualità delle procedure, degli strumenti e delle risorse umane testé citate varia in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa.



Dalla lettura combinata del CCI e degli articoli del Codice Civile sopra richiamati, emerge che l'obiettivo del legislatore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, non è soltanto quello di dettare una nuova linea guida per la governance delle società, bensì quello di collegare l'inadeguata o mancata implementazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte degli amministratori, alla responsabilità degli stessi amministratori che, non avendo ottemperato a tale obbligo, peraltro previsto anche dall'articolo 3 comma 2 del D. Lgs 14/2019, non hanno potuto intercettare tempestivamente uno stato di crisi aziendale o la perdita della continuità aziendale, finendo per intaccare l'integrità del patrimonio sociale.

#### Indici della crisi

Tra gli indici, secondo l'art. 13 commi 1 e 2, che forniscono una ragionevole presunzione dello stato di crisi e che pertanto devono essere monitorate a cura dell'imprenditore, vi sono i seguenti:

- 1) il patrimonio netto: non deve essere negativo o inferiore al minimo legale (PN>0);
- 2) il DSCR (debt service coverage ratio): è il rapporto tra i flussi di cassa previsti almeno nei 6 mesi successivi, disponibili per il pagamento dell'indebitamento (mutui, rateizzazioni, ecc..). Il DSCR non deve essere inferiore ad 1 ed è l'unico indice che presenta una reale valenza prognostica (DSCR>1).

In tempo di recessione, innescato dal fenomeno pandemico a tutti noto, si comprende benissimo come, tutto quanto sopra riportato corrisponde ad una tempesta perfetta per gli imprenditori fermati dai DPCM richiamati in premessa e che, in seguito allo stop, si sono trovati in una condizione di scarsa liquidità che si aggrava giorno dopo giorno, aumentando il rischio di non riuscire ad ottemperare alle proprie obbligazioni. Ma la pandemia non risparmierà neanche le aziende attive per decreto, che spesso operano in condizioni difficili, alle prese con una riduzione della domanda a dir poco significativa.



**OSSERVA** - a parere di chi scrive, in queste condizioni, nessuna responsabilità per una sopraggiunta situazione di illiquidità potrà essere ascritta agli amministratori delle società, a condizione che gli stessi adottino gli assetti organizzativi atti ad intercettare e rilevare lo squilibrio economico-finanziario o la perdita della continuità aziendale, evitando che il predetto squilibrio possa trascinare in una erosione cronica del patrimonio sociale.


**Il vademecum per le imprese operative (settori non soggetti a restrizione)**

In questa fattispecie, si consiglia di effettuare le previsioni "a 6 mesi" richieste dal D.L. 14/2019 in merito alla sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa prospettici (DSCR).



**NOTA BENE** - non è consigliabile avvalersi della possibilità di ampliare l'orizzonte temporale di sei mesi prevista dal CNDCEC nel documento "Indici di allerta previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza" del 19 ottobre 2019 al paragrafo 3.2.2., vista l'attuale situazione di grave incertezza. Potrebbe essere inoltre opportuno, valutare con maggior favore il 1° approccio, visto che le restrizioni al solo cash flow operativo previste dal 2° approccio, potrebbe essere, al momento, poco utile ed eccessivo.

**Modalità di calcolo del DSCR secondo il CNDCEC, art. 13 comma 2 del D.Lgs 14/2019**





rimborso di debiti finanziari (banche, altri finanziatori, rateizzazioni), anche i debiti nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo non è fisiologico.

Nel DSCR semplificato, di cui al § 5.3. del documento sugli indici della crisi elaborato dal CNDCEC, che richiama l'OIC9



i flussi prognostici vengono calcolati attraverso il ricorso alle sole grandezze economiche, "nel rispetto del principio della proporzionalità delle dimensioni dell'impresa, art. 2086 del c.c.". Tale approccio appare del tutto improponibile in un contesto in cui difficilmente il flusso economico potrà coincidere con i flussi finanziari visto le discrasie tra manifestazione economica e finanziaria che si andranno ad acuire a causa della recessione.

	Area interessata	Rischio	Vademecum
1	Risorse umane	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rischio contagio</li> <li>2. Astensione dal lavoro del personale di fabbrica per timori del contagio</li> <li>3. Riduzione/blocco della produzione</li> </ol>	<p><b>Mettere il personale al sicuro dai contagi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fornire al personale i presidi sanitari di sicurezza (mascherine, guanti, disinfettanti ecc.).</li> <li>2. Affiggere nei reparti i cartelli con le disposizioni di legge (no assembramenti, no contatti, mantenere le distanze di 1mt, lavarsi frequentemente le mani, autodenunciarsi in caso di contatti con persone infette).</li> <li>3. Integrazione al DVR per le aziende esposte come rischio professionale al covid19 o procedure di sicurezza nelle aziende non esposte come rischio professionale al COVID-19.</li> </ol> <p><b>Altre attività:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Adottare la modalità di lavoro smart-working per il personale che può realizzare le proprie mansioni in remoto e fornire agli interessati gli strumenti e i mezzi per il lavoro a distanza;</li> <li>5. individuare le figure chiave e procedere subito alla formazione</li> </ol>

			<p>di coloro che andranno a sostituire il personale che si dovessero ammalare o predisporre un piano di reclutamento;</p> <p>6. In caso di riduzione della forza lavoro. attivare tutte le misure consentite dalla legge, compresi i nuovi provvedimenti specifici: cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario, contratti di solidarietà, ecc.</p>
2	Magazzino	Riduzione/blocco della produzione	<p>1. Quantificare le materie prime disponibili e valutare prodotti e volumi produttivi realizzabili;</p> <p>1. 2. Tenere conto delle difficoltà di approvvigionamento nelle attività di riordino.</p>
3	Approvvigionamento	Riduzione/blocco della produzione	<p>1. Analisi delle condizioni operative attuali e/o prospettive dei fornitori in relazione alle aree in cui sono ubicati;</p> <p>2. Qualora il rischio di approvvigionamento da attuali fornitori è elevato, adoperarsi immediatamente per trovare dei sostituti;</p> <p>3. Distinguere i fornitori critici (quelli dai quali dipende la continuità operativa) dagli altri (con i quali si possono trovare accordi senza gravi conseguenze sull'operatività).</p> <p>4. Rassicurare i fornitori sulla politica dell'azienda di mantenere la continuità operativa e, qualora dagli stress test emergano tensioni finanziarie (v. punto 7), rinegoziare con i fornitori le scadenze dei pagamenti.</p>

4	Trasporti e logistica	Perdita di quote di mercato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stima problemi di consegna</li> <li>2. Analisi delle possibili alternative</li> <li>3. Stime eventuali perdita di quote di mercato</li> </ol>
5	Commerciale e vendite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdita di quote di mercato</li> <li>2. Ritardato pagamento/insoluti dei clienti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività di previsione dei ricavi suddivisa per tipologia di prodotti/servizi, canale e clienti;</li> <li>2. Valutare l'attivazione di e-commerce b2b e b2c non prima di aver analizzato le problematiche relative a trasporti e logistica;</li> <li>3. Contemplare scenari peggiorativi, previsione di contrazione del volume d'affari e compiere le relative attività di stress test;</li> <li>4. Rinegoziare con i clienti che hanno posizioni più critiche le scadenze per le vecchie e le nuove forniture, qualora non siano in grado di rispettare le condizioni abituali al fine di evitare il rigetto delle RIBA e gli insoluti delle fatture anticipate che costituiscono un ciclo di informazioni negativo sia per l'azienda sia per il cliente.</li> </ol>
6	Produzione	Riduzione/blocco della produzione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Privilegiare l'impiego nei processi produttivi di tutte le materie prime disponibili anche se non rappresentano la scelta ottimale in termini di resa tecnica ed economica;</li> <li>2. Produrre tutto ciò che è possibile compatibilmente con la disponibilità di materia prima e di capacità produttiva in modo da portarsi avanti con l'evasione degli ordini.</li> </ol> <p><b>Sulla base delle previsioni di ricavo di cui al punto 5. Commerciale e vendite:</b></p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pianificazione produzione/erogazione servizio;</li> <li>4. pianificazione acquisto di prodotti e servizio;</li> <li>5. Pianificazione delle risorse umane da impiegare e le modalità di impiego.</li> </ol>
7	Amministrazione, programmazione, finanza e controllo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gravi squilibri economico-finanziari e patrimoniali prospettici</li> <li>2. DSCR&lt;1</li> <li>3. Riserve rispetto alla continuità aziendale</li> </ol>	<p><b>Analisi propedeutica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esaminare accuratamente i contratti in essere per sfruttare al meglio le disposizioni contrattuali in un'ottica di ottimizzazione della tesoreria: mutui, leasing, contratti di manutenzione, fornitura di utilities (gas, energia elettrica...);</li> <li>2. Utilizzare le misure messe a disposizione dal Governo per il supporto alle imprese: proroga scadenze fiscali-previdenziali (F24), moratoria mutui, cassa integrazione guadagni ordinaria, assegni ordinari, cassa integrazione guadagni in deroga, contratti di solidarietà, ecc...</li> <li>3. Stimare l'impatto di eventuali misure di sostegno alla liquidità aziendale attivabili dall'impresa.</li> </ol> <p><b>Analisi predittiva del reddito</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Previsione dei ricavi</li> <li>5. Previsione dei costi</li> </ol> <p><b>Conto economico</b> almeno a 6 mesi Stress test per verificare il livello produttivo minimo sostenibile dall'impresa.</p> <p><b>Analisi prognostica dei flussi di cassa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Liquidità iniziale;</li> <li>7. la previsione dei flussi finanziari per il pagamento dell'Iva (in seguito alla previsione dei ricavi e previsione dei costi, imponibili e IVA, sospensione pagamento IVA);</li> <li>8. previsioni di incasso clienti (vedi punto 5, numero 4);</li> </ol>

			<p>9. previsione pagamento ai fornitori (in seguito alle previsioni di approvvigionamento e acquisti servizi previsti nei costi, aspetti contrattuali, accordi); (vedi punto 3, numero 4);</p> <p>7. altre routine di pagamento, compresi costi del lavoro anche in Cassa Integrazione, per la parte a carico dell'impresa ;</p> <p>8. rateizzazioni (mutui, imposte, contributi, ecc., considerando le sospensioni).</p> <p><b>Cash flow</b> a 6 mesi (art. 13, CCII) Stress test per verificare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento in base al livello produttivo minimo sostenibile dall'impresa e ai peggiori scenari in termini di pagamento clienti e fornitori.</p> <p><b>Attività di previsione dello stato patrimoniale</b> Sulla base delle previsioni contenute nei punti precedenti, elaborazione dello stato patrimoniale almeno a 6 mesi e analisi predittiva degli indici tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patrimonio netto/debiti totali</li> <li>• Attività a breve termine/passività a breve termine</li> </ul> <p>Stress test per verificare la tenuta o meno degli equilibri patrimoniali previsionale I in base al livello produttivo minimo sostenibile dall'impresa e ai peggiori scenari in termini di pagamento clienti e fornitori.</p>
--	--	--	--

### Il vademecum per le imprese in lockdown

In questa fattispecie, si consiglia di effettuare, oltre alle previsioni "almeno a 6 mesi" richieste dal D.L. 14/2019 in merito alla sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa prospettici (DSCR), vista la situazione di incertezza in merito ai tempi richiesti per la rimozione del lockdown per le imprese fermate dai DPCM, uno stress test che permetta di valutare le disponibilità liquide a tre mesi, secondo lo schema sotto riportato che tiene conto della sospensione di tutte le attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione.

Anche in questo caso e a maggior ragione, potrebbe essere quanto meno opportuno utilizzare il 1° approccio, per le ragioni riportate nel paragrafo precedente.

	Area interessata	Vademecum
1	Risorse umane	Attivare tutte le misure consentite dalla legge, compresi i nuovi provvedimenti specifici: cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario, contratti di solidarietà, ecc..
2	Magazzino	Stimare eventuali perdite per merce deperibile.
3	Commerciale e vendite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liquidare, ove possibile e consentito dalla legge, la merce deperibile;</li> <li>2. Rinegoziare con i clienti che hanno posizioni più critiche le scadenze per le vecchie forniture, qualora non siano in grado di rispettare le condizioni pattuite al fine di evitare il rigetto delle RIBA e gli insoluti delle fatture anticipate che costituiscono un ciclo di informazioni negativo sia per l'azienda sia per il cliente.</li> </ol>
4	Amministrazione, programmazione, finanza e controllo	Analisi propedeutica: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esaminare accuratamente i contratti in essere per sfruttare al meglio le disposizioni contrattuali in un'ottica di ottimizzazione della tesoreria: mutui, leasing, contratti di manutenzione, fornitura di utilities (gas, energia elettrica...);</li> <li>2. utilizzare le misure messe a disposizione dal Governo per il supporto alle imprese: proroga scadenze fiscali-previdenziali (F24), moratoria mutui, gestione indennità di malattia per il personale, ecc.;</li> <li>3. stimare l'impatto di eventuali misure di sostegno alla liquidità aziendale attivabili dall'impresa;</li> <li>4. analisi predittiva del reddito;</li> <li>3. previsione dei ricavi relativamente alla merce che si intende liquidare perché deperibile;</li> <li>4. previsione dei costi del periodo;</li> <li>5. <b>Conto economico</b> a 3 mesi;</li> <li>6. analisi prognostica dei flussi di cassa;</li> <li>5. liquidità iniziale;</li> <li>6. previsioni di incasso clienti (vedi punto 3, numero 1 e 2);</li> <li>7. previsione pagamento ai fornitori (in seguito alle previsioni formulate in relazione ad eventuali accordi);</li> </ol>

		<p>8. altre routine di pagamento, compresi costi del lavoro anche in Cassa Integrazione, per la parte a carico dell'impresa;</p> <p>9. rateizzazioni (mutui, imposte, contributi, ecc..., considerando le sospensioni).</p> <p><b>Cash flow</b> a 3 mesi.</p>
--	--	---

### Gli effetti del COVID-19 sul bilancio di esercizio

Il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) con l'articolo 106 proroga l'approvazione ordinaria del bilancio d'esercizio 2019 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il 28 giugno 2020.

La deroga alle previsioni civilistiche, se da una parte intende agevolare gli amministratori, pone però un problema che non è di poco conto

l'organo amministrativo dovrà comunque procedere alla redazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2019 e quasi sicuramente prima di un pieno ritorno alla normalità (si tenga conto che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicato nella G.U.R.I. n° 26, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi dalla data del provvedimento).

Pertanto, tutte le aziende che approveranno il bilancio entro il 28 giugno 2020 si trovano costrette a considerare l'impatto della pandemia sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

A tal proposito soccorre il principio OIC 29 che identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- ↳ "(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza."

Potrebbe essere il caso dell'impresa italiana che ha rapporti commerciali con la Cina centrale ed era a conoscenza, al 31.12.2019, delle problematiche epidemiologiche e che nel periodo di formazione del bilancio è stata in grado di valutarne gli effetti sulle poste di bilancio, in termini, ad esempio, di svalutazione dei crediti commerciali verso i clienti cinesi della provincia dell'Hubei.

- ↳ "(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo."

È il caso dell'impresa italiana che non è stata interessata dal lockdown e continua ad operare senza interruzione ed in condizioni non particolarmente critiche. In questo caso gli amministratori potranno limitarsi ad esporre gli effetti del fenomeno epidemiologico sull'impresa nella nota integrativa, senza tuttavia modificare i valori di bilancio.

- ↳ *"(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale."*



Si trovano in questa fattispecie tutte le imprese sottoposte al lockdown, che hanno pertanto sospeso tutte le attività e che non godono di rocciosa salute finanziaria e le imprese attive per decreto che operano in condizioni critiche, con una riduzione importante della domanda ed un allungamento sensibile dei pagamenti dei clienti.

Come suggerito nello stesso principio contabile,

- ↳ *"in questo caso, gli amministratori possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale".*

La valutazione circa l'esistenza o meno del presupposto della continuità aziendale, può avvenire anche sulla base dei risultati dell'attività di risk management e dei numeri che escono fuori dalla dall'attività predittiva del reddito, di previsione della situazione patrimoniale e prognostica dei flussi di cassa anche a 3 oltre che a 6 mesi, così come richiesto dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, in relazione ai diversi scenari che si possono configurare.



**OSSERVA** - in tale prospettiva potrebbe essere particolarmente utile l'utilizzo di fogli di calcolo o sistemi di business intelligence quali, ad esempio, MPHIM+, che consente di implementare l'analisi di sensitività prevista nel paragrafo 3.3. del documento "Verso il nuovo codice della crisi" a cura del CNDCEC e della FNC.